

STATUTO  
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"METEO CENTRO ITALIA"

**Art.1 – (Denominazione e sede)**

E' costituita, nel rispetto delle norme del codice civile in materia di associazioni, l'associazione culturale denominata "Meteo Centro Italia", con sede in Terni, Via Carrara 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sua durata è illimitata.

**Art. 2 – (Finalità)**

.L'associazione è apolitica, apolitica, areligiosa, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e di utilità sociale.

.L'associazione Meteo Centro Italia persegue le seguenti finalità:

- 1) diffondere la cultura e la conoscenza della meteorologia e più in generale delle scienze naturali, fisiche e geologiche.
- 2) redigere previsioni meteorologiche ed editoriali previsionali sul proprio portale web ([www.meteocentroitalia.it](http://www.meteocentroitalia.it)) e profili social collegati.
- 3) redigere articoli previsionali per i vari siti e testate giornalistiche con cui è in stretta collaborazione.
- 4) installare stazioni di rilevamento meteorologico sul territorio dell'Italia centrale (presso sedi private e pubbliche) e divulgarne i dati raccolti.
- 5) consentire e agevolare l'incontro fra persone accomunate dalla stessa passione per la meteorologia, climatologia e scienze naturali.
- 6) effettuare raccolte fondi anche per mezzo della vendita di oggetti di merchandising.

.L'associazione inoltre per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività: "organizzare convegni ed, in generale, esercitare qualsiasi attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi prefissati dall'Associazione. Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità."

**Art. 3 – (Soci)**

. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

.Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione e sono quindi presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.

Soci Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Soci Ordinari: sono le persone fisiche, che condividendo gli scopi dell'associazione, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Soci Sostenitori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o

mediante conferimento in denaro o in natura.

#### **Art. 4 – (Diritti e Doveri dei Soci)**

- . I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  - . Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
  - . I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  - . Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  - . Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
  - . L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 5 – (Sanzioni)**

- . Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.
- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente o a chi ne fa le veci.

.Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi recanti pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, suscettibili di causare danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 6 – (Organi associativi)**

- . Gli organi dell'associazione sono: il Consiglio direttivo; l'assemblea dei soci; il Presidente.

#### **Art. 7 – (Assemblea)**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto da Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

#### **Art. 8 – (Compiti dell'Assemblea).**

L'assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere il Consiglio direttivo; approvare il bilancio preventivo e consultivo; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

#### **Art. 9 – (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre, fino a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea fra i soci. Nel Consiglio direttivo devono essere sempre presenti almeno tre soci fondatori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

#### **Art. 10 – (Compiti Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Meteo Centro Italia. Si riunisce in media 3 volte all'anno ed è convocato da: il presidente; da almeno due componenti del Consiglio direttivo stesso su richiesta motivata; richiesta motivata scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve prevedere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire l'importo delle quote annuali dei soci; ammettere i nuovi soci; escludere i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

• Nel Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: 1) Presidente 2) Vicepresidente 3) Segretario 4) Tesoriere.

• Nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo receda dall'associazione, il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un sostituto entro un anno.

Nel periodo di vacanza della carica il Consiglio direttivo si impegnerà ad eseguire i compiti del membro uscente.

#### **Art. 11 – (Il Presidente)**

• Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire conti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 12 – (Il Vicepresidente)**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 13 – (Il Segretario)**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art. 14 – (Il Tesoriere)**

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al

pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo.

. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

#### **Art. 15 – (Risorse economiche)**

.Le risorse economiche dell'associazione sono: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati o di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione socio-culturale.

.I proventi non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

.L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **Art. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)**

.Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

.Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

.Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18 – (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.